

PROGETTO DI LEGGE

“MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE”

TITOLO I

Misure per il sostegno del capitale umano

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 22/2006. Tirocini)

1. L'articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Tirocini)

1. La Regione, nel rispetto dei livelli di tutela essenziali previsti dalla normativa statale e delle proprie competenze nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione e delle politiche del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nei percorsi formativi, agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, disciplina le tipologie e i criteri per la realizzazione dei tirocini.”

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2006. Bottega-Scuola)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) le parole: “l'individuazione dei profili professionali per i quali attivare i percorsi formativi, le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi,” sono soppresse.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 22/2006. Apprendistato)

1. L'articolo 20 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Apprendistato)

1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato, ai sensi della disciplina statale.
2. La Regione riconosce il valore educativo e formativo del lavoro, valorizzando il sistema regionale dell'alternanza scuola-lavoro attraverso un più organico raccordo tra le istituzioni formative e le imprese finalizzato ad adeguare l'offerta formativa pubblica ai reali bisogni di competenze dei sistemi produttivi locali. A tal fine agevola la contrattazione collettiva di secondo livello per il riconoscimento della retribuzione percentuale e progressiva dell'apprendista sulla base dell'attività lavorativa svolta in azienda.
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, definisce gli standard minimi relativi all'offerta pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247).
4. La Giunta regionale disciplina gli standard formativi e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, in accordo con le

associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti tecnici e professionali per il conseguimento, rispettivamente, di titoli di livello universitario, compresi i dottorati, i diplomi di tecnico superiore e i diplomi di scuola secondaria superiore.”

Art. 4

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2006. Istituzione del Fondo regionale per il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita della persona. Disposizioni in materia di formazione continua)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1bis. Presso Finlombarda è costituito un fondo regionale per l'apprendimento lungo l'arco della vita della persona, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e competenze tecnico-professionali dei cittadini residenti in Lombardia.

1ter. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti la dotazione finanziaria iniziale, i requisiti di accesso e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1bis.”
 - b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. La Regione promuove l'integrazione e il coordinamento del sistema regionale della formazione continua con i fondi paritetici interprofessionali.

2 ter. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce periodicamente gli indirizzi e le priorità regionali in materia di formazione continua cui fanno riferimento i fondi paritetici interprofessionali per la programmazione e realizzazione degli interventi di formazione rivolti ai lavoratori occupati nelle imprese ubicate sul territorio lombardo.

2 quater. Al fine di verificare tempestivamente l'andamento degli obiettivi e delle priorità regionali, i fondi paritetici interprofessionali comunicano alla Regione i dati e le informazioni sugli interventi formativi realizzati nel territorio, nei termini e secondo le modalità definiti nel provvedimento di cui al comma 2 ter”.

Art. 5

(Inserimento dell'art. 23 bis della l.r. 22/2006. Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro in forma alternativa ai percorsi tradizionali)

1. Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

“Art. 23 bis (Assolvimento obbligo politiche attive del lavoro)

 1. La Regione riconosce valore di percorso di politica attiva del lavoro, ai fini della qualificazione professionale e dell'inserimento o reinserimento lavorativo, alle attività svolte dalla persona nell'ambito del servizio civile regionale, del volontariato, anche in ambito ambientale, e dei lavori di pubblica utilità, le cui competenze acquisite sono certificabili ai sensi della vigente normativa regionale.”

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 23 ter nella l.r. 22/2006. Contrattazione di secondo livello per lo sviluppo e l'occupazione)

1. Dopo l'articolo 23-bis della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) è inserito il seguente:

“Art. 23 ter (Interventi a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione)

 1. La Regione promuove la crescita competitiva e l'attrattività del sistema produttivo lombardo agevolando la contrattazione collettiva di secondo livello, in coerenza con le previsioni dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e dell'articolo 8 del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Ferma restando l'autonomia delle parti sociali, la Giunta regionale può promuovere accordi o intese a livello regionale tra le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, per individuare ambiti di intervento, da sviluppare volontariamente dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento all'accesso al mondo del lavoro, al welfare aziendale, all'organizzazione del lavoro e alle politiche di ricollocazione, anche attraverso il concorso responsabile e partecipato dell'impresa e degli organismi bilaterali.
3. Nell'ambito e per le finalità di cui al comma 2, la Regione destina una quota non inferiore al 20 % degli stanziamenti annuali previsti a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione.”

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)

Art. 7

(Modifica dell'art. 12 della l.r. 19/2007 – Raccordi tra percorsi degli istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli istituti professionali statali possono offrire percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente al terzo e al quarto anno.”

Art. 8

(Modifica dell'art. 3 della l.r. 19/2007 - Reclutamento del personale docente da parte delle istituzioni scolastiche)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis A partire dall'anno scolastico 2012/2013, a titolo sperimentale, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, al fine di reclutare personale docente necessario a svolgere le attività didattiche annuali.

2 ter E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola che conosca e condivida il progetto e il patto per lo sviluppo professionale, che costituiscono parte integrante del bando di concorso di ciascun istituto scolastico.

2 quater Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”

Art. 9

(Modifiche agli articoli 21 e 22 della l.r. 19/2007 - Valorizzazione del sistema regionale di alternanza scuola-lavoro)

1. All'articolo 21 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “ l'articolo 18” sono sostituite dalle seguenti: “gli articoli 18, 19 e 20”;

b) al comma 2, le parole: “agli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 276/2003” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 167/2011”.

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2, sono sopresse le parole: "nonché gli obiettivi generali dei percorsi in apprendistato";
- b) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: "d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda";
- c) alla lettera a) del comma 3, sono sopresse le parole: "nonché dei percorsi in apprendistato secondo quanto previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 276/2003";
- d) la lettera b) del comma 3 è soppressa.

CAPO III

Ulteriori interventi a sostegno del capitale umano

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 33/2004. Banca dati degli studenti universitari)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 2004 n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"3 bis Al fine di monitorare l'efficacia delle politiche integrate per l'inserimento lavorativo, nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 3 confluiscono, previo accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti che frequentano le università, le istituzioni AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici aventi sede legale in Lombardia nonché dati privi di elementi identificativi relativi agli studenti residenti nel territorio della Regione che frequentano percorsi accademici in altre regioni."

Art. 11

(Modifiche alla l.r. 7/2004. Riforma della Consulta delle professioni)

1. Alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

"b) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche o iscritte al CUP";

b) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

"b bis) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL o iscritte al COLAP";

c) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 sono abrogati;

d) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La Consulta, al fine di coordinare le attività istruttorie e la disamina delle questioni da iscrivere all'ordine del giorno, si avvale di una segreteria della quale fanno parte sette tecnici dei quali due designati dagli ordini e collegi, due dalle associazioni professionali, uno dai rappresentanti nominati dal Consiglio regionale e due dalla Direzione generale regionale competente";

e) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"5 bis La Consulta si dota di un proprio regolamento interno di organizzazione dei lavori.";

f) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento di attuazione sono definiti i criteri di accesso alla Consulta."

Art. 12

(Abrogazione degli articoli da 6 a 10 del r.r. 1/2007)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 6 a 10 del regolamento regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004 n. 7).

Art. 13

(Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali - Attuazione della direttiva 2005/36/CE)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è individuata quale autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e sono definite le modalità di raccordo con l'Autorità IMI (Internal Market Information).

Art.14

(Contratti di collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative della Regione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di proprie iniziative attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, anche per il tramite degli enti del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007), il ricorso a contratti di collaborazione secondo linee guida adottate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità.

2. I proventi in denaro derivanti dai contratti di cui al comma 1, se riguardanti iniziative attuate direttamente dalla Regione, confluiscono all'UPB 3.4.10 "Introiti diversi" dello stato di previsione delle entrate e sono allocate all'UPB 4.2.2.187 "Azioni di comunicazione interna ed esterna" dello stato di previsione delle spese dell'esercizio finanziario del bilancio 2012 e successivi; gli stessi proventi, se derivanti da iniziative attuate tramite gli enti del sistema regionale, confluiscono direttamente in un fondo appositamente istituito con deliberazione della Giunta regionale presso i medesimi enti. Con la stessa deliberazione sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo.

3. Dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1 è abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 13 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione Lombardia).

TITOLO II

Misure per lo sviluppo del territorio

Art. 15

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2007. Utilizzo dei fanghi in agricoltura)

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei

rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 8, comma 8, le parole "Entro il termine di cui al comma 7" sono sostituite delle seguenti: "Entro il 30 giugno 2012";
- b) all'articolo 8, comma 8, dopo le parole "scopi agricoli" sono inserite le parole: "in relazione alle caratteristiche dei suoli, alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento.";
- c) all'articolo 8, il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Nelle more dell'entrata in vigore del provvedimento regionale di cui al comma 8, sono sospesi i procedimenti relativi alle istanze pendenti, ivi incluse quelle presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", per il rilascio di nuove autorizzazioni relative all'utilizzo dei fanghi in agricoltura. La sospensione non può comunque protrarsi oltre la data indicata al comma 8. Le autorizzazioni già rilasciate sono adeguate alle nuove disposizioni del provvedimento regionale di cui al comma 8 nei tempi e secondo le modalità indicate nel provvedimento medesimo."

Art. 16

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 21/2008 in tema di sale cinematografiche)

1. All'articolo 10 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Le sale e arene cinematografiche, qualora realizzate nei centri urbani in complessi che prevedano la presenza di spazi per attività culturali, formative e ricreative, sono attrezzature di interesse generale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 90 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)."

Art. 17

(Disciplina dei titoli edilizi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), della l. r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309/2011)

1. In relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della sentenza della Corte Costituzionale del 21 novembre 2011, n. 309, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, i permessi di costruire rilasciati alla data del 30 novembre 2011 nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30 aprile 2012.

2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente:

"7 bis. gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell'immobile sostituito. I Comuni possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria."

Art. 18

(Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico-edilizia)

1. Per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a funzioni residenziali ad uso sociale, sono in ogni caso realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 19

(Interventi in materia di patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r. 36/1994)

1. La Giunta regionale, anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 ter del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di investimento immobiliare), inserito con l'art. 27 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, può promuovere la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione e degli enti del sistema regionale, delle province, dei comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42). A tal fine, la Giunta regionale può procedere ai sensi dell'art. 15 bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
2. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

“Art. 9bis

(Norma per facilitare la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale)

1. Allo scopo di facilitare il riordino e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, anche attraverso l'alienazione degli immobili di proprietà regionale o anche di enti o società partecipate o comunque facenti parte del sistema regionale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 “ Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007”, la Regione, in sede di aggiornamento annuale del piano territoriale regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, può individuare gli immobili per i quali si renda opportuna o anche necessaria l'alienazione, anche ai fini della riqualificazione o anche valorizzazione del territorio.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione, sentiti i comuni interessati, prevede espressamente, per ogni singolo immobile, le destinazioni funzionali e i parametri urbanistici idonei a garantire la riqualificazione del territorio, nonché la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e prevede altresì forme di compensazione e mitigazione degli interventi stessi, qualora ricadenti in un parco regionale istituito ai sensi della l.r. 86/83. A tal fine i Comuni interessati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 44, della l.r. 12/2005, possono ridurre, in misura non inferiore al 50 per cento, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria relativamente agli interventi necessari per

la riqualificazione o anche la valorizzazione. Resta comunque salvo il rispetto della normativa in materia ambientale, storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica.

3. Le previsioni del piano territoriale regionale concernenti gli interventi di cui al presente articolo hanno efficacia prevalente e vincolante ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5, e dell'articolo 2, comma 4, della l.r. 12/2005.”.

b) l'art. 15 bis è sostituito dal seguente

"Art. 15 bis

(Modalità di gestione indiretta del patrimonio immobiliare)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto delle vigenti previsioni in tema di gestione collettiva del risparmio, laddove applicabili, la costituzione di una società o l'istituzione di un fondo immobiliare, avente lo scopo della valorizzazione, della riqualificazione urbana, della gestione, della manutenzione e della dismissione del patrimonio immobiliare regionale e di ogni altro soggetto pubblico, ivi incluso quello delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. L'ammontare della percentuale del capitale della società per azioni o l'ammontare delle quote del fondo immobiliare da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale. Nel caso di promozione da parte della Giunta regionale di un fondo immobiliare, la stessa si avvale di apposito soggetto autorizzato, in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), per l'istituzione e la gestione di tale fondo immobiliare. I sopradetti beni immobili possono essere conferiti o anche affidati in gestione alla società o al fondo di cui al presente comma, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.”.

Art. 20

(Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella l.r. 6/2010. Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 6 bis

(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)

1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al Programma Pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.

2. In particolare, le linee guida:

- a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;
- b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all'impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l'annullamento delle esternalità negative;
- c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d'impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;
- d) prevedono forme di monitoraggio sull'esecuzione delle misure individuate.

3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.”

Art. 6 ter

(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)

1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all'ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all'uso di generatori.

2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell'energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.”

Art. 21

(Istituzione del fondo per la prevenzione del rischio idrogeologico)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 4 quater sono aggiunti i seguenti:

“5 bis E' istituito il fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, alimentato dal versamento da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d'uso del suolo oggetto di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 44, di un importo fissato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d'uso del suolo, espressa in metri cubi;

b) ubicazione dell'intervento, distinguendo tra comuni montani e comuni non montani;

c) volume di terreno da movimentare, espresso in metri cubi.

5 ter All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 5 bis si provvede con l'UPB 4.5.202 “Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti” iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

5 quater Le risorse per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico sono allocate alla UPB 3.2.3.110 “Pianificazione territoriale e difesa suolo” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.

5 quinquies Il versamento dell'importo compensativo di cui al comma 5 bis è condizione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso del suolo.

5 sexies La Regione rende pubbliche annualmente le somme raccolte in applicazione del comma 5 bis, nonché l'elenco degli interventi finanziati e la loro ubicazione.

5 septies La Regione collabora con il Ministero delle politiche agricole all'attuazione delle linee guida per il monitoraggio annuale del consumo del suolo agricolo su base regionale e la sua riduzione, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il dimezzamento degli indici di consumo rilevati nell'anno 2012.”

TITOLO III

Interventi in materia ambientale

Art. 22

(Modifiche agli articoli 29 e 30 della l.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. Programma energetico ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili “FER”)

1. All'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 quinquies. La Regione istituisce il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili allo scopo di garantire il monitoraggio sull'andamento della produzione e di favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1 sexies. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 30, comma 2 bis, e di valorizzare le risorse locali, la Giunta regionale adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006.”.

2. All'articolo 30 della l.r. 26/2003, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:

a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);

b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica e fotovoltaica, sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.”.

Art. 23

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis

(Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), per anticipare al 2015 l'applicazione, anche graduale, dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.”.

Art. 24

(Modifiche al Titolo III della l.r. 26/2003 - Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. Al Titolo III – Disciplina del settore energetico – della l.r. 26/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) dell'articolo 28 le parole “di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale;” sono sostituite dalle seguenti: “non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), insistenti sul territorio provinciale;”;

b) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

“Art. 29 bis

(Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la

gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica:
- a) sono opere di pubblica utilità, amovibili e ricollocabili, di norma, per ragioni di prevalente interesse pubblico;
 - b) sono soggette ad autorizzazione amministrativa sia per i nuovi interventi sia per le varianti che implicano un aumento della tensione originaria;
 - c) sono soggette, fuori dai casi di cui alla lettera b) e al comma 6, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 1.

3. I distributori di energia elettrica sono tenuti a:

- a) rendere pubblico, con periodicità annuale, il piano di sviluppo della rete elettrica, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- b) censire le infrastrutture elettriche di distribuzione di nuova costruzione, quelle esistenti, ovvero quelle sostitutive di queste ultime, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui alla lettera a);
- c) inviare la comunicazione relativa all'attività di cui alla lettera b) al gestore del catasto di cui al comma 7.

4. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti, ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:

- a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle "smart grid", di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 28/2011;
- b) sono realizzati, di norma, in cavo interrato, fuorché in caso di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive ovvero il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo;
- c) sono posati, in via prioritaria, in corrispondenza delle banchine dei sedimi stradali, di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

5. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo la presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato nonché la progettazione di aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevedono la realizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria, di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sotto-servizi.

6. Le infrastrutture elettriche, di cui al comma 1, sottoposte a regime autorizzativo e contestuali e funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono autorizzate mediante un procedimento unico secondo le modalità previste dal d.lgs. 28/2011.

7. E' istituito il catasto regionale degli elettrodotti, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della l. 36/2001, inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture

elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale, la cui gestione è affidata all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia.

8. Ai fini dell'implementazione del catasto, l'obbligo di comunicazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 7 è esteso anche agli elettrodotti facenti parte della RTN e alle correlate infrastrutture puntuali, sia di nuova costruzione sia esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, secondo modalità definite dal regolamento di cui al comma 1.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti autorizzativi in essere all'entrata in vigore del presente articolo, ad esclusione dei casi in cui si sia conclusa la conferenza di servizi indetta dalla provincia competente ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e).

10. Il regolamento di cui al comma 1 dettaglia le modalità procedurali per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di:

- a) realizzazione delle infrastrutture in assenza dell'autorizzazione amministrativa, di cui al comma 2, ovvero omessa presentazione della SCIA e annesse dichiarazioni, prevedendo la sanzione di 50 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata;
- b) verificata non conformità delle opere realizzate, ovvero omesso adempimento alle connesse misure prescrittive, prevedendo la sanzione di 70 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata;
- c) mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 3 e 8, prevedendo la sanzione da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro;
- d) verificati rischi per l'incolumità e la salute pubblica, pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali e danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni ed inadempienze di cui alle lettere a) e b), prevedendo la sanzione di 100 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata.

11. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 10 sono introitate dall'autorità competente al rilascio della relativa autorizzazione. La Regione è competente per l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera c) del comma 10.

12. Le somme riscosse dalla Regione ai sensi del comma 11 sono destinate alle spese di organizzazione e gestione del catasto di cui al comma 7.

13. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt" incompatibili con le previsioni del presente articolo, a far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. Il regolamento individua espressamente le norme abrogate ai sensi del presente comma."

Art. 25

(Programma regionale del settore minerario)

1. Il programma regionale del settore minerario definisce le linee e gli obiettivi dello sviluppo delle attività minerarie per la ricerca e la coltivazione di minerali solidi, dell'anidride carbonica e delle risorse geotermiche in ambito regionale.
2. Il programma regionale, di cui al comma 1, tiene conto della necessità di approvvigionamento di materie prime minerarie a livello regionale, nazionale e internazionale, in funzione della capacità produttiva delle miniere in esercizio o di cui si possa prevedere l'apertura a seguito delle risultanze della ricerca di base o operativa, nonché dei vincoli e delle limitazioni derivanti dalla

pianificazione territoriale regionale. Il programma regionale definisce i criteri generali di salvaguardia delle risorse minerarie del sottosuolo potenzialmente suscettibili di sfruttamento.

3. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di programma regionale decennale del settore minerario nel rispetto, qualora definiti, degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca di competenza dello Stato, delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente.
4. Il programma regionale del settore minerario è soggetto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa proposta della Giunta regionale.
5. Il programma regionale del settore minerario può essere integrato o modificato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4.

Art. 26

(Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 7/2010. Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. L'articolo 31 della l.r. 7/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

(Competenze regionali in materia di oli minerali)

1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.
3. Al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono eserciti in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo, di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 239/2004.
4. La Regione e l'ARPA, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3.
5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo."

Art. 27

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente". Sistemi geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", è sostituito dal seguente:
"1. La Regione promuove l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche, nonché di sistemi

geotermici a bassa entalpia a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto.".

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la disciplina regolamentare vigente in materia di scarichi delle acque, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), della l.r. 26/2003, prevedendo una semplificazione delle procedure amministrative relative all'utilizzo delle risorse idriche per scambio termico in impianti a pompa di calore che utilizzano le acque della prima falda, ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 24/2006.

Art. 28

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 26/2003. Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 26/2003 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis

(Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i commi seguenti.

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all'articolo 242 del d.lgs 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area.

3. Il Comune invita il proprietario non responsabile della contaminazione ad adempiere secondo quanto previsto dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, comunicando l'agevolazione, di cui al presente articolo, alle condizioni di cui al comma 4.

4. Il proprietario, entro quattro mesi dalla comunicazione di cui al comma 3, qualora intenda avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo, presenta al Comune:

a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell'area, redatta secondo linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo;

b) l'assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;

c) un cronoprogramma di intervento.

5. Decorsi sei mesi dall'invito di cui al comma 3 senza la presentazione al comune della documentazione di cui al comma 4, è automaticamente caducata l'efficacia del piano delle regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

6. A seguito dell'attestazione del comune della perdita d'efficacia di cui al comma 5, si applicano le procedure di cui all'articolo 21."

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità procedurali per l'applicazione dell'articolo 242, comma 7, sesto periodo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ai fini dell'effetto sostitutivo relativo alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 29

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 24/2006 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272, comma 2, d.lgs. 152/2006)

1. La Giunta regionale estende l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dalla Parte V del d.lgs. 152/2006, adottando autorizzazioni di carattere generale, come previste dall'articolo 272, comma 2, del medesimo decreto, per attività industriali, artigianali e di produzione di energia alimentate da FER ulteriori rispetto a quelle di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 (Linee guida alle province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale - art. 272 cc. 2 e 3, D.Lgs. 152/2006).".

Art. 30

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 5/2010 e all'articolo 8 della l.r. 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA e AIA)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) è aggiunto il seguente:

"8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla D.G.R. 10 febbraio 2010 n. VIII/11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER nonché per le imprese registrate EMAS gli oneri istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.

2. All'articolo 8 della l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, di cui all'articolo 29-ter del d.lgs. 152/2006, relativi a impianti industriali allacciati alla Rete SME, di cui alla D.G.R. 10 febbraio 2010 n. VIII/11352 (Linee di indirizzo ai fini dell'implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24), a imprese registrate EMAS, nonché ad attività certificate ISO 14.001 si applica, nell'ambito dell'adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli".

Art. 31

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 24/2006. Impianti a biomassa)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 24/2006 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa finalizzati al riscaldamento degli edifici sono equiparati agli impianti termici civili e sono inseriti nel catasto degli impianti termici, di cui all'articolo 17 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) e all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), allo scopo di favorire l'applicazione delle determinazioni di cui al comma 1.".

TITOLO IV

Interventi in materia di infrastrutture e trasporti

Art. 32

(Modifiche alla l.r. 11/2009. Interventi per la mobilità sostenibile e a favore della sicurezza. Disciplina in materia di trasporti eccezionali. Competenze del gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Art. 60 (Interventi per la mobilità sostenibile e a favore della sicurezza)

 1. La Regione promuove il miglioramento della mobilità con particolare riferimento alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento atmosferico da traffico veicolare e sostiene lo sviluppo di tecnologie volte alla diffusione di autoveicoli ad emissioni zero, tra i quali gli impianti di rifornimento e ricarica, attraverso la stipulazione di appositi accordi con gli enti pubblici, i proprietari o i gestori degli impianti e gli altri soggetti interessati. Gli accordi sono stipulati secondo criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
 2. La Regione diffonde la conoscenza di tecnologie innovative e buone prassi nel settore della mobilità sostenibile e della sicurezza anche attraverso la creazione e pubblicizzazione di apposito catalogo delle stesse su strumenti informatici.
 3. Per favorire il miglioramento della qualità ambientale e della sicurezza, la Regione concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati, nelle forme previste dall'articolo 7 della legge 21/1992 per:
 - a) l'acquisto di autoveicoli nuovi, a basso o nullo impatto ambientale e anche a trazione elettrica, di prima immatricolazione, destinati al servizio taxi;
 - b) la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti con disabilità;
 - c) l'installazione sul veicolo di dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti, nonché della strumentazione finalizzata al monitoraggio e al miglioramento dell'offerta dei servizi, ivi incluse tecnologie innovative di comunicazione e localizzazione;
 - d) la trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a basso o nullo impatto ambientale.
 4. Il contributo di cui al comma 3, lettera a), è corrisposto in conto capitale fino a un massimo del cinquanta per cento del costo di fatturazione del veicolo al netto dell'imposta sul valore aggiunto e fino ad un valore massimo di 20.000 euro.
 5. Il contributo di cui al comma 3, lettere b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del settantacinque per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
 6. I contributi non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei tre anni dalla precedente concessione e sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da normative comunitarie, statali e regionali.
 7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri, le procedure di accesso ai contributi e le relative modalità di erogazione."
 - b) alla fine del comma 1 dell'articolo 70 sono aggiunte le parole: "in conformità ad apposite linee guida adottate dalla Giunta regionale per finalità di indirizzo e coordinamento";
 - c) dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

"72 bis (Modalità di rilascio e caratteristiche dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 71 e 72, nei limiti della rete stradale regionale, è unica e ha valore per l'intero itinerario o area specificamente indicati.
 2. La provincia competente rilascia l'autorizzazione di cui agli articoli 71 e 72 previo parere degli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.”
- d) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:
- “Art. 77 bis (Competenze del gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale)
1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale di cui all'articolo 77:
 - a) rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 del d.p.r. 753/1980, secondo la disciplina ivi prevista;
 - b) rilascia entro centottanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 60 del d.p.r. 753/1980, fatte salve le competenze statali in materia di sicurezza ferroviaria e previa emanazione delle linee guida di cui al comma 2;
 - c) applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63 del d.p.r. 753/1980, compresa l'emissione dell'ordinanza ingiunzione da parte del direttore dell'azienda incaricato e ogni altro adempimento concernente il procedimento sanzionatorio.
 2. La Giunta regionale definisce le linee guida per l'esercizio della funzione di cui al comma 1, lettera b) nonché per il monitoraggio dell'attività svolta, individuando altresì i procedimenti nei quali deve essere acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio regionale.
 3. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettera c), è definita dal contratto di servizio stipulato tra la Regione ed il gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale ai sensi dell'articolo 42. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale presenta annualmente alla Regione il rendiconto dei suddetti proventi, secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio”.
2. Gli articoli 61, 62 e 63 della l.r. 11/2009 sono abrogati. Le relative disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
 3. Sono altresì abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 72 della l.r. 11/2009.
 4. Al comma 5 dell'articolo 72 della l.r. 11/2009 le parole “fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori secondo le modalità di cui al comma 3” sono soppresse.

Art. 33

(Modifiche alla l.r. 9/2001. Ampliamento dei contenuti della concessione di autostrada regionale e costo delle opere e misure compensative)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 2 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“2bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale) si applicano, per quanto compatibili, anche alle concessioni regionali di cui al comma 1, con particolare riferimento ai limiti ivi previsti in materia ambientale, territoriale e sociale.”;
 - b) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19 bis (Costo delle opere e delle misure compensative)

 1. Per l'attuazione di opere e misure compensative dell'impatto ambientale, territoriale, sociale e agro-paesistico relative a interventi infrastrutturali di interesse regionale e provinciale è destinata una somma non superiore al cinque per cento e non inferiore all'uno per cento dell'intero costo dell'opera.

2. Tale percentuale è determinata in relazione al valore ambientale del territorio, alla tipologia dell'opera e in misura inversamente proporzionale all'intero costo dell'opera.
3. La somma di cui al comma 1 è destinata, per l'attuazione di dette opere e misure, ai territori coinvolti in ragione delle superfici occupate, della giacitura e conformazione delle opere, del livello di urbanizzazione, del grado di tutela ambientale e della caratterizzazione pedologica dei suoli.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione), la Giunta regionale definisce, secondo i criteri indicati nel presente articolo, i parametri oggettivi per l'individuazione della percentuale di cui al comma 2 e per la ripartizione della somma di cui al comma 1.
5. Il presente articolo si applica ai progetti preliminari delle opere infrastrutturali che non sono ancora stati approvati alla data di entrata in vigore legge regionale recante (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)".

Art. 34

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 5/2007. Semplificazione del nucleo di valutazione)

1. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2007), già articolato nel comitato di indirizzo, nell'Unità tecnica Programmazione e finanze e nell'Unità tecnica Lavori pubblici, è composto dal comitato di indirizzo e da una unità tecnica, che assume le funzioni svolte dalle operanti unità tecniche con decorrenza stabilita dal comma 2, lettera t), del presente articolo.
2. All'articolo 1 della l.r. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Nucleo si articola in un comitato d'indirizzo e in una unità tecnica.";
 - b) al primo periodo del comma 3 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - c) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Il comitato d'indirizzo definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'unità tecnica e valuta i risultati conseguiti sulla base di una relazione finale sull'attività svolta dalla stessa.";
 - d) al comma 4 le parole "Le due unità tecniche, dotate" sono sostituite dalle parole "L'unità tecnica è dotata" e le parole ", sono l'Unità tecnica Programmazione e finanze e l'Unità tecnica Lavori pubblici" sono soppresse;
 - e) al primo e secondo periodo dell'alea del comma 5 le parole "Programmazione e finanze" sono soppresse;
 - f) la lettera d) del comma 5 è soppressa;
 - g) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. All'unità tecnica compete, altresì, la funzione di formulare pareri in merito a progetti di lavori pubblici; a tal fine, l'unità stessa verifica la congruità tecnico-amministrativa dei progetti alla normativa vigente e agli standard tecnici attinenti al settore delle opere pubbliche.";
 - h) all'alea della lettera b) del comma 7 le parole "delle due unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
 - i) il punto 1 della lettera b) del comma 7 è sostituito dal seguente: "1) coordinamento dell'unità tecnica affidato congiuntamente al Direttore Generale della Presidenza o suo delegato e al Direttore generale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;"
 - j) il punto 2 della lettera b) del comma 7 è soppresso;
 - k) al punto 3 della lettera b) del comma 7 le parole "Programmazione e finanze" sono soppresse; il numero "14" è sostituito dal numero "20" e il numero "8" è sostituito dal numero "12";
 - l) il punto 4 della lettera b) del comma 7 è soppresso;

- m) all'alinea della lettera c) del comma 7 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
- n) al punto 2 della lettera c) del comma 7 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
- o) al comma 8 le parole "delle unità tecniche" sono sostituite dalle parole "dell'unità tecnica";
- p) alla lettera a) del comma 9 le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "25 milioni di euro" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;"
- q) alla lettera b) del comma 9 le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "25 milioni di euro";
- r) alla lettera a) del comma 10 le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "25 milioni di euro";
- s) alla lettera b) del comma 10 le parole "7,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "25 milioni di euro";
- t) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, come modificate dalla legge regionale recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione", fino all'insediamento dell'unità tecnica di cui al comma 2, il nucleo di valutazione articolato nelle Unità tecniche Programmazione e Finanze e Lavori pubblici continua ad operare secondo le competenze già previste per tali unità, ivi compresa l'espressione dei pareri dell'Unità tecnica Lavori pubblici relativamente ai progetti riguardanti lavori pubblici sussidiati o di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro.";
- u) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
"13 bis. A decorrere dall'insediamento di cui al comma 13, ogni riferimento contenuto in leggi, regolamenti o deliberazioni regionali all'Unità tecnica Programmazione e finanze e all'Unità tecnica Lavori pubblici si intende fatto all'unità tecnica di cui al comma 2.
13 ter. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni del presente articolo modificate o abrogate dalla legge regionale recante "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" nonché gli atti adottati sulla base delle stesse.";
- v) i commi 14 e 15 sono abrogati.

TITOLO V

Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga

Capo I Principi

Art. 35

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione - Collegato 2010), detta disposizioni per la realizzazione di livelli avanzati di reti e servizi a banda larga ed ultra-larga ("Progetto BUL"), al fine di garantire l'efficienza delle strutture pubbliche presenti sul territorio regionale e idonei strumenti per la competitività delle imprese ivi insediate.
2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità sopra indicate nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei principi di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), con lo specifico obiettivo di offrire un'adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque, proporzionali.

Capo II

Disciplina comunale del sottosuolo

Art. 36

(Disposizione generale)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 35, il presente capo detta disposizioni per assicurare un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando la realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche a banda larga e a banda ultra-larga.

Art. 37

(Strumenti di governo del sottosuolo)

1. Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 26/2003, il Regolamento per l'uso del sottosuolo ed il Catasto del sottosuolo.
2. I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo.

Art. 38

(Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)

1. I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del Regolamento per l'uso del sottosuolo e del Catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dal titolo IV della l.r. 26/2003 e dalla relativa disciplina attuativa.

Art. 39

(PUGSS)

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 26/2003 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), approvano il PUGSS entro la data del 31 dicembre 2012.

Art. 40

(Regolamento per l'uso del sottosuolo)

1. Il Comune approva il Regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo.
2. Il Regolamento per l'uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede:
 - a) un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprassuolo;
 - b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;

- c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
- d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
- e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
- f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee, come definite dall'articolo 34, comma 3, della l.r. 26/2003, per l'alloggiamento dei servizi a rete;
- g) la promozione del Catasto del sottosuolo;
- h) la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.

3. Il Regolamento per l'uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente titolo, dal d.l. 112/2008 e dal d.lgs. 259/2003; dispone altresì in ordine alla facoltà di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

Art. 41

(Catasto del Sottosuolo)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i Comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il Catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche nonché il posizionamento ed il dimensionamento delle infrastrutture per la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo.

2. Sono in ogni caso parte integrante del Catasto del sottosuolo:

a) la cartografia georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della dir.P.C.M. 3 marzo 1999, e dal regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 (Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo - PUGSS - e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture - ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);

b) la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;

c) il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica.

3. Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del Catasto del sottosuolo, tutti i soggetti che gestiscono infrastrutture presenti nel sottosuolo, entro il 30 giugno 2012, presentano ai competenti uffici comunali la documentazione cartografica, su supporto informatico, dell'infrastruttura gestita, con l'indicazione dell'ubicazione e delle dimensioni della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione.

4. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5 e massima di euro 15 per ogni metro lineare di infrastruttura nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio. Con successivo regolamento sono dettate disposizioni attuative ed esecutive del presente comma.

5. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i documenti del Catasto del sottosuolo sono informatizzati ed integrati al Sistema informativo territoriale di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2005.

Capo III

Disciplina degli interventi infrastrutturali per la diffusione della banda ultra-larga

Art. 42

(Messa a disposizione del patrimonio pubblico)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del d.l. 112/2008, la Regione e gli enti locali mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga ed ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.
2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 93 del d.lgs. 259/2003, l'occupazione dei beni immobili appartenenti alla Regione e agli enti locali con reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica non comporta a carico dell'operatore oneri di sorta, ad eccezione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.lgs. 446/1997, calcolato anche secondo il criterio di cui al comma 2, lettera e), del medesimo articolo.

Art. 43

(Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i condotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.
4. Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono definite con decreto del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.
5. Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per la parte prevalente dell'opera, che decide nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della legge

241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di 30 giorni.

Art. 44

(Regime abilitativo semplificato)

1. La posa di infrastrutture per telecomunicazioni elettronica non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della l.r. 26/2003 ed è realizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.

Capo IV Progetto BUL

Art. 45

(Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l'alfabetizzazione digitale.

2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali:

- a) pianificazione del territorio;
- b) marketing territoriale;
- c) sportello attività produttive;
- d) ordini del giorno e altre comunicazioni;
- e) protocollo;
- f) anagrafe estesa;
- g) regolamenti interni;
- h) modulistica interna;
- i) gestione del bilancio;
- j) gestione del magazzino economale;
- k) materiale didattico per corsi di formazione;
- l) archivio e gestione dei *login* per garantire la sicurezza;
- m) gestione centralizzata dell'aggiornamento degli applicativi.

3. I comuni partecipano all'individuazione, allo sviluppo ed all'organizzazione operativa di servizi di particolare interesse sociale per la collettività quali:

- a) assistenza anziani e malati cronici a domicilio;
- b) teleassistenza e telemedicina;
- c) videosorveglianza e teleallarmistica;
- d) *e-learning* ed *e-education*.

TITOLO VI

Disposizioni in materia di semplificazione, digitalizzazione e competitività

Art. 46

(Atti generali di semplificazione e digitalizzazione)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni programmatiche di semplificazione, contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento strategico annuale (DSA), approva atti generali di semplificazione e digitalizzazione denominati

rispettivamente “Agenda Lombardia Semplice” e “Agenda Digitale Lombarda”.
2. Per l'attuazione degli atti generali di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali, delle loro rappresentanze organizzate, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni

Art. 47

(Proporzionalità degli adempimenti amministrativi per le micro e le piccole imprese)

1. In attuazione dello “Small Business Act” di cui alla comunicazione della Commissione europea 394 del 25 giugno 2008 e della legge 11 novembre 2011 n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle Imprese”, la Giunta regionale adotta linee guida al fine di contenere gli oneri amministrativi sulle imprese in proporzione alla dimensione e al settore delle stesse.

Art. 48

(Linee guida, attività di orientamento e affiancamento all’applicazione di nuove disposizioni normative e amministrative per le imprese)

1. La Giunta Regionale adotta determinazioni atte a prevedere che i provvedimenti che introducono o modificano procedure a carico delle imprese siano corredati da linee guida esplicative e, ove necessario, da strumenti di orientamento e affiancamento formativo, destinati alle amministrazioni parti del procedimento, al fine di facilitare l’applicazione e garantire omogeneità di comportamento sul territorio regionale.

Art. 49

(Stage formativi del personale regionale presso imprese private)

1. Gli accordi contrattuali per la definizione delle attività di formazione del personale regionale di cui all’articolo 93, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) possono prevedere la realizzazione di stage presso aziende private o studi professionali che le rappresentano, nonché presso le associazioni di rappresentanza delle aziende stesse, al fine di conseguire elementi utili alla semplificazione delle procedure a carico delle imprese localizzate sul territorio lombardo, individuate secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

Art. 50

(Informatizzazione delle comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni)

1. Al fine di semplificare i rapporti tra amministrazioni pubbliche e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la Giunta regionale adotta determinazioni finalizzate all’informatizzazione delle comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni, favorendo l’utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa.
2. Salvo eccezioni congruamente motivate, a decorrere dal 1 gennaio 2013 le comunicazioni di cui al comma 1 avvengono esclusivamente per via telematica.

Art. 51

(Accessibilità e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico)

1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, in materia di diffusione e valorizzazione, anche a fini commerciali dei dati pubblici, adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto, nonché le modalità di fornitura, senza oneri per finanza regionale, dei dati rilevati nell’esercizio delle attività da parte di concessionari di servizi pubblici.

2. La Giunta regionale adotta altresì determinazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", in materia di riutilizzo dei programmi informatici.

Art. 52

(Iniziative per la digitalizzazione attraverso la Carta Regionale dei Servizi - CRS)

1. La Giunta Regionale promuove l'utilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli operatori privati della piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini (IdPC – Identity Provider del Cittadino) e della relativa Carta Regionale dei Servizi.
2. La Giunta Regionale per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 adotta gli atti necessari per l'inserimento sulla Carta Regionale dei Servizi di un certificato di firma digitale, con il coinvolgimento delle Certification Authority, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Art. 53

(Qualità dei servizi pubblici)

1. La Giunta Regionale, anche in attuazione dell'art. 11 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59", individua adeguati livelli minimi di qualità dei servizi propri, di quelli erogati dagli enti dipendenti e dalle società di cui all'allegato 1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007", nonché – previo accordo con le amministrazioni locali interessate – dei servizi relativi a funzioni conferite agli Enti Locali, prevedendo strumenti di garanzia e meccanismi di misurazione e di controllo.
2. La Giunta regionale utilizza gli esiti delle misurazioni dei livelli di servizio di cui al comma 1, unitamente agli indicatori di virtuosità previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010 n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011", per individuare forme premiali nella destinazione di trasferimenti a carico del bilancio regionale.
3. Nell'attuazione delle misure di cui al presente articolo, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni regionali di tutela dei consumatori e degli utenti.

Art. 54

(Modifiche alla l.r. 73/1989. Semplificazione dell'annotazione all'albo delle imprese artigiane)

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, comma 4, della Costituzione e dell'articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto di Autonomia, riconosce e tutela l'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, anche ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all'occupazione.

2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.”

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Definizione di imprenditore artigiano)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

3. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.”

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Annotazione al registro delle imprese)

1. L'Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

3. Con la qualifica di “impresa artigiana” sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio, le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

4. L'annotazione al registro delle imprese avverrà ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese).

5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione, in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza secondo le modalità di cui all'articolo 9 della l. 40/2007.

6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili ed ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dal precedente articolo 2.”

4. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Natura costitutiva delle annotazioni)

1. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro imprese con la qualifica di "impresa artigiana".

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro imprese come imprese artigiane.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge."

5. L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"Art. 5. (Annotazioni e cancellazioni d'ufficio)

1. Le Camere di commercio procedono all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie."

6. Gli articoli 6, 7, 8, 9 sono abrogati.

7. L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

"art. 10 (Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente struttura della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione."

8. L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

"Art. 11 (Sanzioni)

1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione è da applicarsi, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00.

b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica al Registro Imprese è da applicarsi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 2.500,00.

c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge."

9. L'articolo 12 è sostituito con il seguente:

"Art. 12 (Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni)

1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai Comuni. Le Camere di Commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente art. 11 sono delegate ai Comuni, nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.

3. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del Comune esercitante la delega di cui al comma 1 anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.

4. I Comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.”

10. L'art. 13 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Consulta tecnica per l'artigianato)

Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:

- 1) formula proposte di indirizzo alle CCIAA, circa le funzioni di cui all'art. 3 comma 2;
- 2) formula proposte di indirizzo circa la gestione dei fondi agevolativi per le imprese;
- 3) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.

La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della consulta.”

11. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 sono abrogati.

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 bis è inserito il seguente:

“2 bis. Le funzioni svolte dalle CPA ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle CCIAA.”

13. Il Capo II “Elezioni degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato” è abrogato.

14. L'articolo 38 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

“Art. 38 bis (Norma transitoria)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.

2. Le Cpa e la Cra continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”

16. L'articolo 39 è sostituito con il seguente:

“Art. 39 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle risorse allocate all'UPB 1.2.2.376” Interventi per la competitività del comparto artigiano”

iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.".

Art. 55

(Appalti per favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese lombarde)

1. Regione Lombardia e gli enti del sistema regionale introducono, nei propri atti di programmazione contrattuale, modalità e criteri atti a favorire ed incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti, anche favorendo eventuali aggregazioni d'impresa e prevedendo, in via sperimentale, all'interno della suddetta programmazione quote di riserva e criteri di premialità correlati all'attestazione di politiche aziendali di responsabilità sociale sul territorio lombardo e in particolare nel territorio di localizzazione del soggetto appaltante.

Art. 56

(Garanzie - Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1, recante "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia")

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia), è così sostituita:

"b) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, attraverso:

1) il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale;

2) la prestazione, per le agevolazioni regionali, nelle sole ipotesi di anticipazione finanziaria, di garanzie fideiussorie, prestate dagli intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 (TUB), così come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141 nonché i confidi attualmente iscritti al 107 del TUB;

3) modalità che consentano il rimborso dei costi delle garanzie, nei limiti delle disposizioni relative alle singole misure di agevolazione, la destinazione di una percentuale delle risorse inerenti la dotazione finanziaria delle singole misure per la copertura di eventuali perdite e l'introduzione di eventuali restrizioni in funzione del livello di rischio correlato alle singole misure;

4) modalità di svincolo delle garanzie prestate correlate alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute con l'anticipazione finanziaria."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera b) si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i contributi già concessi con provvedimento regionale regolati dalla disciplina contenuta nel relativo bando."

Art 57

(Distretti del commercio)

1. Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese per una maggiore apertura dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei Comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini."

Art 58

(Iniziativa per l'attrattività degli investimenti. Integrazione dell'art. 3 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

“5 bis. La Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie politiche a sostegno dell'attrattività del territorio lombardo e dell'occupazione, promuove azioni per lo sviluppo dell'offerta localizzativa, la gestione della filiera dell'attrattività, la realizzazione di servizi per gli investitori, l'attrazione della domanda d'investimento, la definizione di specifici strumenti di incentivazione a favore delle imprese.. A tal fine, adotta determinazioni in ordine alla definizione di un sistema conoscitivo, in raccordo con il Sistema Informativo Territoriale integrato di cui all'art. 3 della l.r. 12/2005, che favorisca la diffusione delle proposte localizzative maggiormente attrattive.

Tali proposte devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'individuazione degli spazi disponibili per l'avvio di nuovi investimenti d'impresa, con particolare attenzione ad un corretto utilizzo del suolo e all'individuazione delle aree utilizzabili per insediamenti in grado di produrre sviluppo e occupazione
- b) l'individuazione di iter amministrativi agevolati per l'insediamento delle imprese;
- c) l'individuazione di forme di servizio e accompagnamento all'investitore;
- d) l'individuazione di azioni di promozione e di agevolazione;
- e) l'indicazione della tipologia di investimento.”

Art. 59

(Modifica dell'art. 4 della l.r. 31/2008 – Istituzione del registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA))

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 ter sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e gli ostacoli allo sviluppo delle imprese è istituito il registro unico regionale dei controlli in agricoltura e nel settore agroalimentare (RUCA), quale parte integrante dell'anagrafe digitale regionale delle imprese agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 4.

2 ter. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna impresa agricola ed agroalimentare, i dati relativi ai controlli effettuati. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 3, sono specificate le tipologie e le modalità di raccolta dei dati stessi.

2 quater. Concorrono all'implementazione del RUCA, anche attraverso l'integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, la Regione, l'ARPA, l'Organismo pagatore regionale, i servizi veterinari delle ASL e gli enti locali, in funzione delle rispettive competenze. Concorrono, altresì, le associazioni provinciali degli allevatori (APA) e l'Associazione regionale allevatori della Lombardia (ARAL) per quanto attiene ai dati rilevati con contributo pubblico e altre amministrazioni incaricate a qualsiasi titolo di effettuare controlli a carico delle aziende agricole ed agroalimentari.

2 quinquies Alle imprese agricole è assicurata la possibilità di consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.

2 sexies. E' favorita l'integrazione del RUCA con il registro delle imprese tenuto dalle CCIAA e con i sistemi informativi delle amministrazioni di cui al comma 2 quater.

Art. 60

(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 12 bis è inserito il seguente:

“Art.12 ter

(Razionalizzazione delle procedure di controllo in ambito veterinario delle imprese agricole ed agroalimentari)

1. Per favorire la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari lombarde sui mercati nazionali ed esteri, la Giunta regionale approva, nell'ambito del piano triennale della prevenzione veterinaria, misure finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di controllo così da ridurre gli oneri per le imprese che non siano espressamente derivanti dal rispetto della normativa comunitaria.

2. Al fine di favorire lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti delle imprese del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare lombardo verso i paesi terzi, la Regione, attraverso le proprie strutture competenti in materia di agricoltura e sanità, promuove, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni cooperative agricole, le camere di commercio e con i centri di ricerca operanti in Lombardia, iniziative finalizzate allo sviluppo di modelli di produzione in grado di assicurare il soddisfacimento dei criteri di sicurezza e qualità richiesti dalla normativa comunitaria e da quella dei paesi extracomunitari importatori.”

Art. 61

(Modifiche all'art. 9 della l.r. 11/2011 in tema di Patto di stabilità territoriale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) è inserito il seguente:

“3 -bis. Qualora entro il 31 maggio di ciascun anno non sia adottato il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell'obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione da trasmettere alla commissione consiliare competente e previa intesa con ANCI Lombardia e UPL, le modalità applicative stabilite sulla base dell'intesa dell'anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'intesa medesima.”

Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 18/2010. Attribuzione al Difensore regionale delle funzioni di Garante dei minori)

1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 è soppressa;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

“2 bis Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, il Difensore svolge altresì le seguenti funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996):

a) propone agli enti e alle istituzioni che si occupano di minori iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

b) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'alinea del presente comma, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione

e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì le iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità dei minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, i fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;

g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;

h) propone agli enti locali e ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espanto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica;

l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province;

m) collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.”

p) promuove la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di specifici corsi di formazione, e svolge attività di consulenza in materia, ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).

c) dopo il comma 4 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

4 bis. In quanto Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Difensore può:

a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei tempi ragionevoli di definizione.

4 ter In quanto Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Difensore raccorda la propria attività con quella dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) e con quella dei Garanti di altre regioni.”

Art. 63

(Abrogazione della l.r. 6/2009 istitutiva della figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Art 64

(Abrogazione dell'art. 179 della l.r. 31/2008 in tema di irricevibilità dei ricorsi gerarchici avverso atti adottati da enti locali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 179 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).